



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 77 del 22/04/2013 – 24/04/2013 Udienza pubblica del 13/03/2013
Massima n. 1:	Titolo Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. Testo Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio stante la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 sollevata per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e dell'articolo 73, comma 1- bis , dello Statuto della regione Trentino Alto Adige.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 21/12/2011, n. 15 art. 2, co. 6 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73, co.1 Altri parametri e norme interposte norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7/10/2008 art. 23



Massima n. 2:	Titolo Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione relativamente alle sole materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa - Contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Illegittimità costituzionale. Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e dell'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e quindi per violazione del principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti, tale norma censurata, nel dare, nell'ambito della riformulazione dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la possibilità ai comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione per le materie sulle quali sono intervenute modifiche legislative per l'anno di riferimento, travalicherebbe la competenza legislativa provinciale in materia di tributi prevista dallo Statuto, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria e pertanto consentirebbe la modifica di aliquote e tariffe oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 21/12/2011, n. 15 art. 9, co.1 Parametri costituzionali Costituzione art.117, co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73, co. 1 Altri parametri e norme interposte decreto legge 23/12/2000, n. 388 art. 53

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

